



COMUNE DI MOIO DE' CALVI
PROVINCIA DI BERGAMO

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
n.13 del 10.07.2020

**TASSA RIFIUTI (TARI) - SCADENZE E MODALITA' DI
PAGAMENTO PER L'ANNO 2020**

L'anno duemilaventi addì dieci del mese di luglio alle ore 18.00 nella residenza municipale, convocato ai sensi di legge e regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Ing. Alessandro BALESTRA	SINDACO	Presente
BOSIO MANUEL	CONSIGLIERE	Presente
SIVIERO ELISA	CONSIGLIERE	Presente
ZONCA FEDERICO	CONSIGLIERE	Presente
CALVI ALBERTO	CONSIGLIERE	Assente
AGAPE PAOLO	CONSIGLIERE	Presente
TURTURRO CARLO	CONSIGLIERE	Presente
MAINETTI MASSIMO	CONSIGLIERE	Presente
SESINI EDOARDO	CONSIGLIERE	Assente
BUZZONI PATRIZIA	CONSIGLIERE	Presente
GHERARDI GIAMBATTISTA	CONSIGLIERE	Presente
Totale presenti 9 Totale assenti 2		

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale PANTO' Dott. Nunzio

Riconosciuta valida l'adunanza, il Sig. Ing. Alessandro BALESTRA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Illustra il Sindaco

Premesso che:

- il comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) ha disposto l'istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione ed alla fruizione di servizi comunali;
- ai sensi della medesima disposizione la IUC si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi comunali indivisibili e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata alla copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, in sostituzione della TARES (la cui disciplina è espressamente abrogata dal successivo comma 704);
- l'art. 1 comma 738 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ha stabilito che, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'art. 1 comma 639 della legge n. 147/2013 è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

Considerato che:

- l'art. 1 commi 527-528 della Legge n. 205/2017 ha attribuito all'ARERA (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente) diverse funzioni in materia di regolazione e controllo nell'ambito del servizio di gestione rifiuti;
- con *deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 443 del 31 ottobre 2019* sono stati definiti i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021 ed è stato approvato il nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR);
- l'art. 6 della predetta delibera stabilisce la nuova procedura di predisposizione, validazione ed approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, stabilendo che quest'ultima debba avvenire da parte di ARERA;
- con *deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 444 del 31 ottobre 2019* avente ad oggetto la "*Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati*", sono stati stabiliti gli elementi informativi minimi garantiti per gli utenti del servizio integrato di gestione dei rifiuti, gli obblighi di trasparenza tramite i siti internet di tutti i soggetti interessati, i contenuti minimi obbligatori da inserire nei documenti di riscossione, nonché gli obblighi in materia di comunicazione agli utenti, stabilendone la decorrenza dal 1° aprile 2020;

Visto l'art. 15bis del D.L. 30 aprile 2019 n. 34 convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019 n. 58, contenenti disposizioni concernenti l'efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali, ai sensi del cui disposto "*A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre*

dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.”;

Visti:

- il DM 13 dicembre 2019, che ha differito al 31 marzo 2020 il termine per approvare il Bilancio di Previsione 2020;
- l'art. 57bis comma 1 lettera b) del DL 26 ottobre 2019 n. 124 (Decreto Fiscale) convertito dalla legge 19 dicembre 2019 n. 157 che ha previsto l'inserimento del seguente comma 683- bis al comma 1 della legge n. 147/2013 *“In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 a all'articolo 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati”*, scollegando i termini per l'approvazione delle tariffe TARI da quelli di approvazione del bilancio di previsione;
- il comma 2 del medesimo art. 57 bis del DL n. 124/2019 convertito in L. n.157/2019, ai sensi del cui disposto *“ Al fine di promuovere la tutela ambientale in un quadro di sostenibilità sociale, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente assicura agli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso alla fornitura del servizio a condizioni tariffarie agevolate. Gli utenti beneficiari sono individuati in analogia ai criteri utilizzati per i bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente definisce, con propri provvedimenti, le modalità attuative, tenuto conto del principio del recupero dei costi efficienti di esercizio e di investimento, sulla base dei principi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”*, demandando ad un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che dovrà essere emanato entro il 23 aprile 2020, la fissazione dei principi e dei criteri ai quali dovrà attenersi l'ARERA per adottare i provvedimenti per definire le modalità attuative di tale disposizione, tenendo conto del principio del recupero dei costi efficienti di esercizio e di investimento;
- l'art. 38bis del DL n. 124/2019 convertito dalla Legge n. 157/2019 che, apportando modificazioni all'art. 19 comma 7 del D.Lgs. 504/1992 prevede, a decorrere dal 1° giugno 2020, modifiche sostanziali alle modalità di riversamento del Tributo per l'esercizio delle Funzioni Ambientali alla Città Metropolitana, demandando ad un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, da emanare

entro il 31 maggio 2020, eventuali ulteriori criteri e modalità di attuazione di tale disposizione;

Richiamata la Circolare del MEF n. 2/DF del 22/11/2019 inerente la pubblicazione ed efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali e la loro modalità di trasmissione al MEF che, nel ribadire l'inapplicabilità delle tariffe dell'anno di competenza, ancorchè già approvate e pubblicate, prima del 1^a dicembre di ciascun anno, *prevede che l'ente nello stabilire le modalità del pagamento delle rate in acconto possa optare per una semplice ripartizione dell'imposta riferita all'esercizio precedente piuttosto che prendere in considerazione la situazione aggiornata, tenendo conto quindi delle variazioni nel frattempo intervenute* (superfici, numero occupanti, ecc....);

Ritenuto in proposito opportuno, nelle more dell'adeguamento delle procedure tecnico, informatiche ed organizzative necessarie per consentire ai diversi soggetti coinvolti nell'iter di approvazione del Piano Finanziario del servizio rifiuti e delle Tariffe TARI anno 2020 (che, come anzidetto, sarebbero comunque applicabili solamente per la liquidazione delle rate della tassa scadenti dopo il 1° dicembre 2020) lo svolgimento degli adempimenti di specifica competenza, nonché il recepimento delle norme sulla trasparenza per l'adeguamento dei documenti di riscossione, stabilire i seguenti criteri per il pagamento della Tassa Rifiuti per l'anno 2020, in modo tale da conciliare, per quanto possibile, le diverse decorrenze di entrata in vigore delle novità normative sopra evidenziate con la necessità di garantire i flussi di cassa indispensabili per consentire il regolare pagamento del servizio:

- disporre che per l'anno 2020 la trasmissione degli avvisi di pagamento della TARI sia effettuata in due distinte fasi, la prima comprendente una rata a titolo di acconto, sulla base delle tariffe e delle disposizioni regolamentari TARI approvate per l'anno 2019, e la seconda riferita all'ultima rata a conguaglio della TARI dovuta sulla base delle disposizioni regolamentari e delle tariffe approvate per l'anno 2020, calcolate secondo il nuovo MTR approvato da ARERA con la citata deliberazione n. 443/2019/R/Rif del 31 ottobre 2019 e tenendo conto dei contenuti minimi obbligatori dei documenti di riscossione stabiliti da ARERA con deliberazione n. 444 del 31 ottobre 2019;
- stabilire che l'acconto così dovuto sia versato in una rata avente la seguente scadenza:
16 settembre
- stabilire che l'ultima rata a saldo della TARI anno 2020 debba essere versata entro il **16 dicembre**, sulla base delle tariffe e delle disposizioni regolamentari che verranno adottati entro il termine di legge, a saldo della tassa dovuta per l'intero anno e con applicazione del conguaglio sull'importo già addebitato a titolo di acconto;

Visto l'art. 57bis comma 2 del DL n. 124/2019 convertito in L. n 157/2019 e considerato che le modalità attuative potrebbero essere stabilite nei prossimi mesi;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisiti i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte dei Responsabili dei Servizi interessati;

Tutto ciò premesso;

Con voti favorevoli 7, contrari 0, astenuti 2 (Buzzoni e Gherardi)

DELIBERA

- 1) di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui deve intendersi come materialmente trascritta ed approvata;
- 2) per le motivazioni illustrate in premessa qui integralmente richiamate, di stabilire le seguenti scadenze e modalità di pagamento della Tassa Rifiuti (TARI) per l'anno 2020:
 - disporre che la trasmissione degli avvisi di pagamento della TARI sia effettuata in due distinte fasi, la prima comprendente una rata a titolo di acconto, sulla base delle tariffe e delle disposizioni regolamentari TARI approvate per l'anno 2019, e la seconda riferita all'ultima rata a conguaglio della TARI dovuta sulla base delle disposizioni regolamentari e delle tariffe approvate per l'anno 2020, calcolate secondo il nuovo MTR approvato da ARERA con la citata deliberazione n. 443/2019/R/Rif del 31 ottobre 2019 e tenendo conto dei contenuti minimi obbligatori dei documenti di riscossione stabiliti da ARERA con deliberazione n. 444 del 31 ottobre 2019;
 - fissare la scadenza al 16 settembre per l'emissione degli avvisi di pagamento dell'acconto della TARI 2020 secondo le modalità attualmente in vigore, al fine di garantire i flussi di cassa necessari per il pagamento dei corrispettivi dovuti per l'espletamento del servizio;
 - stabilire che l'ultima rata a saldo della TARI anno 2020 debba essere versata entro il 16 dicembre sulla base delle tariffe e delle disposizioni regolamentari che verranno adottati entro il termine di legge, a saldo della tassa dovuta per l'intero anno e con applicazione del conguaglio sull'importo già addebitato a titolo di acconto;
- 3) di dare atto che per l'applicazione delle agevolazioni per disagio economico sociale, occorrerà attendere che vengano emanate le modalità attuative per accedere alle condizioni tariffarie agevolate di cui all'art. 57bis comma 2 del DL 124/2019 convertito in L. n. 157/2019;

IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

Con successiva e separata votazione, con voti favorevoli 7, contrari 0, astenuti 2 (Buzzoni e Gherardi) il Consiglio Comunale delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del T.U.E.L. approvato con d.lgs. 18.08.2000 n. 267.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL SINDACO
F.to Ing. Alessandro BALESTRA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PANTO' Dott. Nunzio

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Ing. Alessandro BALESTRA, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del T.U.E.L. approvato con d.lgs. 18.08.2000 n. 267, esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla **regolarità tecnica** del presente atto.

Moio de' Calvi, 10/07/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Ing. Alessandro BALESTRA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del T.U.E.L. approvato con d.lgs. 18.08.2000 n. 267, il sottoscritto Ing. Alessandro BALESTRA esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla **regolarità contabile** del presente atto, in relazione ai riflessi diretti e/o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente

Moio de' Calvi, 10/07/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Ing. Alessandro BALESTRA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del T.U.E.L. approvato con d.lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69, viene pubblicata in data 29/08/2020 all'Albo Pretorio on line, per 15 giorni consecutivi, mediante inserimento nel sito informatico www.comune.moiodecalvi.bg.it - sezione Albo Pretorio.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PANTO' dott. Nunzio

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art.134 del T.U. D.Lgs. 267/2000)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva trascorsi dieci giorni a partire dal giorno successivo al quindicesimo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, del T.U.E.L. approvato con d.lgs. 18.08.2000 n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PANTO' Dott. Nunzio